

30 giugno 2026

*Homeschooling e diritto all'istruzione: un ossimoro?**

LUCA BUSCEMA**

ABSTRACT (IT.): Il diritto-dovere di istruire ed educare la prole è espressione di una delicata posizione di responsabilità funzionale a promuovere massimamente le potenzialità, le attitudini e capacità dei figli e presuppone, *inter alia*, la scelta del percorso di istruzione da intraprendere in consonanza anche con le aspirazioni dei minori, in vista del miglior soddisfacimento dei loro interessi e bisogni di apprendimento, attraverso, in particolare, l'auspicata ricerca di condivisione d'idee e d'intenti in seno al nucleo familiare. In ciò, si richiede una attenta ponderazione degli elementi di valutazione rilevanti nel singolo caso di specie in vista della scelta dell'iscrizione del figlio ad una scuola pubblica (o ad un istituto di istruzione privato), ovvero del ricorso all'istituto della c.d. "istruzione parentale". Si è chiamati a misurarsi con la necessità di comprendere se il favore espresso nei riguardi di una qualsiasi tra le diverse, possibili modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico riconosciute dall'ordinamento sia in tutto e per tutto equivalente rispetto alle altre o se, diversamente, detta facoltà di scelta possa celare in sé potenziali criticità.

PAROLE CHIAVE: diritto all'istruzione; responsabilità genitoriale; *homeschooling*.

TITLE: *Homeschooling and the Right to Education: An Oxymoron?*

ABSTRACT (ENG.): The right and duty to instruct and educate one's children is an expression of a delicate position of responsibility aimed at maximising the potential, aptitudes and abilities of the children; it presupposes, amongst other things, the choice of the educational path to be followed, in accordance also with the children's own aspirations, with a view to best meeting their interests and learning needs, through, in particular, the desired pursuit of a shared vision and common purpose within the family unit. In this regard, careful consideration must be given to the relevant factors in each individual case when deciding

* Il saggio è stato sottoposto a referaggio secondo le regole della rivista.

** Professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Messina.

whether to enrol a child in a state school (or a private educational institution), or to opt for so-called ‘homeschooling’. One is called upon to assess whether the preference expressed for any one of the various possible ways of fulfilling compulsory schooling recognised by the legal system is in every respect equivalent to the others, or whether, on the contrary, this freedom of choice may harbour potential issues.

KEYWORDS: Right to education; parental responsibility; homeschooling.

SOMMARIO: 1. Responsabilità e *munera* genitoriali: breve sintesi ricostruttiva. – 2. La dimensione valoriale ed applicativa dell’istruzione parentale nell’ordinamento giuridico italiano. – 3. Critica alla “ragion pura” dell’*homeschooling*.

1. La responsabilità genitoriale, lungi dal costituire espressione di autoritarismo, legato ad una ormai vetusta nozione di potestà genitoriale, si sostanzia in un *munus* teso alla tutela, cura e promozione della prole, assecondandone le attitudini psico-fisiche, le inclinazioni naturali e le aspirazioni¹.

¹ Per una disamina dell’impostazione teorica volta nella direzione di valorizzare la nozione di responsabilità genitoriale in luogo della potestà genitoriale, alla stregua di categoria più ampia, in uno con l’abbandono della tradizionale concezione dell’istituto della potestà quale potere sulla prole, v., *ex plurimis*: M. BELLETTI, *Quale conformazione giuridica di famiglia nell’evoluzione storica e sociologica*, in *Rivista AIC*, 2025, pp. 1 ss.; F. COVINO, *L’eguaglianza nei rapporti genitoriali tra dato normativo e giurisprudenza costituzionale*, in *Federalismi*, 2025, pp. 43 ss.; G. PIGNATARO, *Genitorialità e continuità di affetti: i diritti dei bambini nel sistema europeo*, in *Iura & Legal Systems*, 2024, Vol. 11, n. 2, pp. 1 ss.; A. PIVA, *Responsabilità genitoriale e diritti del minore tra evoluzione normativa e prassi applicative*, in F. GIARDINI (a cura di), *Effettività nella tutela dei diritti attraverso l’opera del giudice*, Padova, Padova University Press, pp. 57 ss.; S. MONTANARI, *Responsabilità e relazione genitori-figli*, in *Minori giustizia*, 2023, pp. 136 ss.; D. PIRILLI, *Il rapporto tra best interest(s) of the child e responsabilità genitoriale in una prospettiva multilivello*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 1246 ss.; V. CAREDDA, *La responsabilità genitoriale: spunti di riflessione*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (II), 2015, 04, pp. 1427 ss.; L. AMBROSINI, *Dalla potestà alla responsabilità: la rinnovata valenza dell’impegno genitoriale*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (II), 2015, 02, pp. 687 ss.; M. PORCELLI, *La responsabilità genitoriale alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di riforma della filiazione*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (II), 2014, 04, pp. 1628 ss.; E. GIACOBBE, *Il prevalente interesse del minore e la responsabilità genitoriale. Riflessioni sulla riforma “Bianca”*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (II), 2014, 02, pp. 817 ss.; A. GORASSINI, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in M. Bianca (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014, pp. 91 ss.; F. PATERNITI, *Lo status costituzionale dei figli*, in I. NICOTRA-F. GIUFFRÈ (a cura di), *La famiglia davanti ai suoi giudici*, Napoli, 2014, p. 98; G. SERGIO, *Potestà versus responsabilità*

Essa assurge a strumento di valorizzazione degli obblighi, giuridici e morali, imputabili in capo ai genitori nei confronti dei figli² nel quadro di un generale processo di rivisitazione dei tradizionali istituti della soggettività del minore d'età, dei suoi interessi e della sua capacità di discernimento³, quest'ultima, in particolare, apprezzata alla luce della maturazione psicofisica che accompagna la crescita, intellettuale e culturale, della progenie⁴.

Si staglia, in tal contesto, la libera autodeterminazione del minore⁵, correlata alle esigenze educative connesse all'esercizio della potestà (e responsabilità) genitoriale - «dimensione “autentica” di potere esercitato nell'altrui interesse»⁶ - che diviene il frutto di un delicato temperamento tra valori (di rango costituzionale), segno tangibile della speciale attenzione che l'ordinamento riserva alla cura dei preminenti interessi del minore “per mezzo di coloro ai quali

genitoriale. La sofferta evoluzione della regolazione giuridica dei rapporti tra genitori e figli, in R. PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia. La riforma della filiazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 81 ss.; S. MATONE-A. FASANO, *I conflitti della responsabilità genitoriale*, Milano, 2013; M. DOGLIOTTI, *La potestà dei genitori e l'autonomia del minore*, Milano, 2007; A. ANCESCHI, *Rapporti tra genitori e figli. Profili di responsabilità*, Milano, 2007; F. RUSCELLO, *La responsabilità genitoriale. I controlli. Art. 330-335*, Milano, 2006.

² Ritene che i poteri e le facoltà riconnesse alla potestà genitoriale costituiscano lo strumento per l'adempimento delle responsabilità ad essa correlate A. COCCHI, *I doveri genitoriali ex art. 147 c.c. e la discendente responsabilità nell'ipotesi di abuso*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2014, 05, pp. 1463 ss.

³ Secondo P. STANZIONE, *Diritti fondamentali dei minori e potestà dei genitori*, in *Rassegna di diritto civile*, 1980, pp. 455 ss., “quanto alla capacità di discernimento, una volta scartata la tesi del limite fisso d'età [...], non è opportuno neppure enunciare un'altra regola di carattere generale. Imprescindibile è, al contrario, la valutazione dell'ipotesi concreta, sì che di volta in volta [...] si dovrà stabilire se il minore abbia, oppure no, la capacità o, se si preferisce, il discernimento per prendere una decisione con la medesima consapevolezza con cui la prenderebbe una persona adulta”.

⁴ “L'esercizio della potestà genitoriale, che nel corso del tempo si modifica in relazione al raggiungimento di un certo grado di maturità e della capacità di discernimento dei figli, sempre rispettando la loro autodeterminazione e le loro inclinazioni naturali, racchiude i poteri di amministrazione dei beni e degli interessi economici della prole, di rappresentanza e di decisione in riferimento all'istruzione e all'educazione”. Così A. COCCHI, *Il dovere educativo dei genitori ex art. 147 c.c. e la correlata responsabilità in caso di condotte abusanti*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2014, 04, pp. 1101 s. Sul punto, v. anche M. PORCELLI, *La responsabilità genitoriale*, cit., pp. 1630 ss.

⁵ Circa l'importanza per il minore di costruire la propria autonomia e capacità critica, di maturare consapevolezza delle proprie esigenze e di salvaguardare il proprio interesse, di apprendere meccanismi di autoprotezione e di tutela dal pericolo e, in definitiva, di scegliere il proprio *modus vivendi* e costruire la propria identità personale, v. L. MURA, *I rapporti disfunzionali fra i genitori e i figli nel quadro di distonia dialettica fra la Corte edu e le corti italiane*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2022, pp. 721 s.

⁶ Così M. VIVIRITO PELLEGRINO, *Diritto dei minori alle relazioni familiari e sistema rimediale tipico*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (II), 2017, 04, pp. 1322.

ne attribuisce la rappresentanza»⁷.

Il minore non assurge più, pertanto, a mero destinatario degli effetti dell'esercizio della potestà genitoriale⁸, ovvero «oggetto di tutela, bensì soggetto della stessa»⁹.

In questa direzione, all'interno di ciascun nucleo familiare¹⁰, la cui funzione sociale è stata, nel tempo, costantemente riconosciuta, enfatizzata e mai messa in dubbio¹¹, è auspicabile che si affermi un progetto pedagogico, frutto di una comunione di vita, in cui sia effettivamente possibile lo sviluppo della personalità di ciascun componente¹².

Ciò, anche laddove, quasi fisiologicamente, si assista alla possibile insorgenza di frizioni nell'ambito del rapporto tra genitori e figli che possano implicare, ad esempio, il coinvolgimento della libertà di coscienza¹³, nel quadro, comunque, di

⁷ Così e per un approfondimento, v. F. SCAGLIONE, *Ascolto, capacità e legittimazione del minore*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (II), 2014, 01, pp. 431 ss.

⁸ Cfr. A. COCCHI, *Il dovere educativo dei genitori*, cit., 1098 ss. In merito, v. anche G. RECINTO, *Legge n. 219 del 2012: responsabilità genitoriale o astratti modelli di minori di età?*, in *Diritto di Famiglia e delle Persone*, (II), 2013, 04, pp. 1475 ss., secondo il quale la responsabilità genitoriale si ispira “ad un rapporto relazionale genitore-figlio che guarda alle peculiarità di ogni singolo caso concreto, mentre la potestà tradisce una prospettiva generalizzante ed astratta che [...] talune volte [...] probabilmente trova proprio nella contraddizione potestà-responsabilità un chiaro e preoccupante sintomo”. Sul punto v. anche F. CARIMINI, *Il binomio potestà-responsabilità: quale significato?*, in R. PANE (a cura di), *Nuove frontiere della famiglia*, cit., pp. 111 ss.

⁹ Così M. PORCELLI, *La responsabilità genitoriale*, cit., p. 1629. Sul punto, v. anche P. PERLINGIERI-P. STANZIONE, *Minore età e potestà dei genitori*, in P. PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2008, pp. 121 ss.

¹⁰ Per un approfondimento circa la nozione di famiglia alla luce di un approccio di tipo antropologico, v., *ex plurimis*: A. COCCHI, *Il dovere educativo dei genitori*, cit., pp. 1097 ss.

¹¹ Cfr. M. SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2017, 02, pp. 567 ss.; F. BIONDI, *Quale modello costituzionale*, in I. NICOTRA-F. GIUFFRÈ (a cura di), *La famiglia*, cit., pp. 3 ss.

¹² Invero, secondo P. DONATI, *Relazione familiare: la prospettiva sociologica*, in E. SCABINI-G. ROSSI (a cura di), *Le parole della famiglia, Studi interdisciplinari sulla famiglia*, Milano, 2006, pp. 20 s., la famiglia costituisce «un legame simbolico che va oltre la mera natura (biologica) e instaura l'ordine della cultura intesa come ordine significativo del mondo, in cui gli individui trovano la loro identità e la loro posizione, nello spazio e nel tempo sociali, con riferimento particolare al genere e all'età. [...] In quanto mette in gioco l'esistenza [...], la famiglia esprime la natura stessa della società, di ogni società storicamente esistita o esistente come rete».

¹³ Cfr., *ex multis*: F. S. REA, *Diritto alla salute del minore e libertà religiosa dei genitori. Riflessioni a margine della recente ordinanza n. 2549/2025 della Corte di Cassazione*, in *Politica del diritto*, 2025, 1, pp. 123 ss.; R. SANTORO, *La libertà religiosa del minore tra genitorialità e confessione religiosa*, in *Diritti fondamentali*, 2024, 2, pp. 241 ss.; S. ANGELETTI, *Libertà religiosa dei minori, diritti educativi dei genitori e vita familiare: recenti sviluppi nella giurisprudenza*

una base affettiva indissolubile creata dal vincolo di filiazione¹⁴.

Ne deriva un (auspicabile) costante confronto dialettico in seno alla comunità familiare, ambito ideale ove compulsare la crescita (umana, *in primis*) del minore attraverso un progressivo, pieno coinvolgimento dello stesso onde permettere di poter maturare consapevolezza di sé, dei propri desideri, delle proprie potenzialità e dei propri limiti; ciò, non solamente entro i “ristretti confini” del nucleo familiare, bensì con riguardo alle complesse relazioni interpersonali in via di formazione e consolidamento man mano che si giunga ad “un’età senziante”.

Ai compiti educativi dei genitori, che non si esauriscono, di certo, con il compimento del diciottesimo anno della prole¹⁵, si affianca, pure, ovviamente, l’esercizio del diritto-dovere di indirizzare e coadiuvare i figli nella scelta del percorso di istruzione che consenta di sviluppare massimamente le loro potenzialità, prefigurando l’auspicata ricerca di condivisione d’idee e d’intenti in seno al nucleo familiare¹⁶.

Se così non fosse, la posizione di responsabilità, morale e giuridica, che ne consegue, risulterebbe, nella sostanza, svuotata di reale contenuto, di guisa che l’art. 30 Cost. rimarrebbe norma impositiva del dovere di impartire una purchessia istruzione alla prole, svincolata da qualsivoglia aspirazione e attitudine personali, il che contrasterebbe, evidentemente, *inter alia*, con elementari canoni di ragionevolezza¹⁷.

Spicca, per tale via, l’interesse del minore apprezzato alla luce dei particolari

della Corte Europea dei Diritti Umani, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 2023, pp. 633 ss.; G. PIZZOLANTE, *Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti del fanciullo*, in *Freedom, security & justice: european legal studies*, 2022, 3, pp. 134 ss.; G. GOTTI, *La necessità in una società democratica degli obblighi vaccinali per i minori (nota a margine della sentenza della Corte EDU Vavricka e altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 2021)*, in *Osservatorio AIC*, 2021, 4, pp. 356 ss.; P. LILLO, *Libertà del minore nella sfera educativa e religiosa*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2009, 04, pp. 1921 ss.

¹⁴ Cfr. A. BELLELLI, *I doveri del figlio verso i genitori nella legge di riforma della filiazione*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2013, 02, pp. 645 ss.

¹⁵ In tema di responsabilità genitoriale concernente i figli già divenuti maggiorenni v., *ex multis*: F. RUSCELLO, *La responsabilità genitoriale. I controlli. Art. 330-335*, Milano, 2006, pp. 56 ss.; A. COCCHI, *Il dovere educativo dei genitori*, cit., pp. 1102 ss.

¹⁶ Cfr. T. MONTECCHIARI, *La potestà dei genitori*, Milano, 2007, pp. 75 ss.; A. ANCeschi, *Rapporti tra genitori e figli: profili di responsabilità*, Milano, 2007, pp. 134 ss. Invero, in caso contrario, la libertà in questione (e, al contempo, la posizione di responsabilità, morale e giuridica, che ne consegue), risulterebbe, nella sostanza, svuotata di reale contenuto, di guisa che l’art. 30 Cost. rimarrebbe norma impositiva del dovere di impartire una purchessia istruzione alla prole, svincolata da qualsivoglia aspirazione e attitudine personali, il che contrasterebbe, evidentemente, *inter alia*, con elementari canoni di ragionevolezza. In tal senso, v. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07/11/2013, n. 4956.

¹⁷ Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 07/11/2013, n. 4956.

bisogni, esigenze e necessità educative che lo contraddistinguono¹⁸, legate, *inter alia*, in via esemplificativa, a possibili difficoltà di apprendimento, particolari fragilità di socializzazione e/o di inserimento in un determinato contesto.

In ciò, nella ricerca dell'opportunità di coltivare studi confacenti alla indole ed alla personale inclinazione della prole¹⁹, come, peraltro, emerso più volte in sede applicativa, si richiede una attenta ponderazione degli elementi di valutazione rilevanti nel singolo caso di specie in vista della scelta dell'iscrizione del figlio ad una scuola pubblica (o ad un istituto di istruzione privato), ovvero del ricorso all'istituto della c.d. "istruzione parentale"²⁰.

Prospettiva di particolare rilievo che, in verità, investe molteplici profili di interesse concernenti il diritto-dovere di istruire ed educare la prole, il diritto all'istruzione dei minori e il ruolo da ascrivere in capo alle pubbliche istituzioni, in seno ad un ordinamento democratico, circa la garanzia di effettività di siffatte posizioni di libertà (unitamente alle responsabilità che ne conseguono); ciò, nella ricerca del giusto temperamento tra libertà educativa e salvaguardia di diritti fondamentali, *in primis* coincidenti con l'affermazione di un processo di crescita e maturazione della personalità armonioso e scevro da ogni forma di distorta ingerenza o indebito condizionamento.

Così, si è chiamati a misurarsi con la necessità di comprendere, in chiave assiologica, pur tendendo nella dovuta considerazione il dettato normativo positivo e le correlate conseguenze applicative in sede giudiziaria, se il favore espresso nei riguardi di una qualsiasi tra le diverse, possibili modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico riconosciute dall'ordinamento sia in tutto e per tutto equivalente rispetto alle altre o se, diversamente, detta facoltà di scelta possa celare in sé potenziali criticità²¹.

¹⁸ Circa la latitudine assiologica ed applicativa della nozione di "interesse del minore" v., *ex multis*: E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; L. VALLARIO, *L'interesse del minore. Definizione e valutazione psicologica nelle separazioni*, Milano, 2016; L. GIACOMELLI, *(Re)interpretando i best interests of the child: da strumento di giustizia sostanziale a mera icona linguistica?*, in I. NICOTRA-F. GIUFFRÈ (a cura di), *La famiglia*, cit., pp. 467 ss.; S. CHIARAVALLOTI-G. SPADARO, *L'interesse del minore nella mediazione familiare*, Milano, 2012; G. O. CESARO (a cura di), *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, Milano, 2007; E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Famiglia e diritto*, 1999, pp. 80 ss.; P. STANZIONE, *Lo statuto del minore (commento al disegno di legge 12 gennaio 1994, n. 1792)*, in *Famiglia e diritto*, 1994, pp. 351 ss.; A. DOGLIOTTI, *Che cos'è l'interesse del minore?*, nota a Trib. min. Torino 26 febbraio 1992, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 1992, I, pp. 1093 e ss.

¹⁹ Cfr. *ex plurimis*: Trib. Milano, sez. IX, ordinanza 14/07/2016; Trib. Milano, sez. IX, decreto 04/02/2015.

²⁰ Cfr., *ex multis*: Trib. Milano, 02/02/2017; Trib. Monza, 22/09/2016; Trib. Roma, 09/09/2016; Trib. Roma, 31/08/2016; Trib. Milano, 18/03/2016; Trib. Milano, 14/02/2007; Corte di Cassazione, 29/05/1999, n. 5262.

²¹ Basti pensare, in ipotesi, al differente approccio rinvenibile nell'ambito del diritto positivo e nelle tradizioni assiologiche e culturali di diversi Paesi che, pur assumendo

Ciò, tenendo bene a mente la consapevolezza secondo la quale l'acquisizione di sempre maggiori conoscenze va apprezzata non in vista della mera "certificazione" delle competenze acquisite (come, ad esempio, potrebbe palesarsi al cospetto di una predilizione accordata all'istruzione parentale - pur soggetta a verifica e controllo - in luogo di un percorso scolastico condiviso), bensì nella prospettiva di ricondurre all'insegnamento (*in primis*, dei fondamenti culturali ed educativi del vivere civile) un profondo significato pedagogico ed orientativo della condotta di ciascun membro di una comunità (finalmente) culturalmente evoluta e conscia della superiorità etica e morale (oltre che giuridica) delle libertà faticosamente conquistate nel corso della storia.

Il diritto all'istruzione (e all'educazione) produce, in tal senso, un effetto moltiplicatore "giacché, se effettivamente garantito, presuppone un'elevazione nella qualità del godimento degli altri diritti; al contrario, se negato o violato, li compromette"²².

In quest'ottica, "il diritto all'istruzione possiede un significato etico preciso, racchiuso nell'interesse superiore dell'educando: è il diritto ad un'istruzione di qualità etico-giuridica del diritto dell'essere umano, che sia conforme al diritto internazionale dell'istruzione, tradotto in principi di diritto pedagogico da cui derivano i diritti dell'educando"²³.

Non si tratta, però, semplicemente, di "inculcare" un apprendimento mnemonico, ma di procedere ad una delicata opera di partecipata meditazione

una variegata posizione con riguardo all'*homeschooling*, per altri aspetti, sono considerati simili nella tutela della maggior parte degli altri diritti umani fondamentali. Così, *inter alia*, ad esempio, l'istruzione parentale è ben accetta negli Stati Uniti, ma è vietata in Germania e di fatto proibita in Svezia. In tema, v. M. P. DONNELLY, *The Human Right of Home Education*, in *Journal of school choice*, 2016, Vol. 10, No. 3, p. 283. Dette "curiose divergenze", in verità, sollecitano una profonda riflessione nella definizione del rapporto autorità/libertà circa un tema di grande rilievo sociale, atteso che, in base ad un primo approccio, un assetto ordinamentale o un sistema normativo positivo che giustifichi o avalli un pervasivo indirizzo o controllo pubblico dell'istruzione, limitando, pure solo in via di fatto, la facoltà di scelta di ricorrere all'*homeschooling*, potrebbe tradursi nel pericolo di imposizione di dogmi culturali incompatibili con l'idea di una società libera e democratica. Per contro, però, astenersi da ogni attività di verifica circa il corretto assolvimento del diritto-dovere di istruire ed educare la prole riferibile in capo ai genitori postula, in realtà, un duplice pregiudizio: *in primis*, un *vulnus* arrecato al diritto all'istruzione, inteso, *uti singuli*, alla stregua di libertà di apprendimento, crescita e formazione di una personalità scevra da condizionamenti e, in definitiva, espressione di vera autodeterminazione, riconducibile in favore dell'individuo e, sotto altra prospettiva, una progressiva, generale *deminutio* dell'*idem sentire de re publica*, atteso che proprio sui banchi di scuola matura un senso di appartenenza e condivisione di valori comuni in cui ciascuno si riconosce e che avverte come propri in senso identitario.

²² Così S. VANNUCCINI, *La "justiciabilidad" del diritto all'istruzione dinanzi alla corte interamericana dei diritti dell'uomo*, in *Federalismi*, 2013, 3, p. 3.

²³ *Ibidem*, 2.

circa il significato più profondo degli ideali consacrati in seno ad una comunità rispettosa della dignità dell'essere umano.

In ciò, spicca l'accettazione di comuni valori culturali ed ideali, condivisi ed apprezzati grazie alla progressiva crescita, morale e spirituale, di ciascuno specialmente mediante la frequenza dei percorsi di istruzione modellati in seno ad un sistema educativo che sappia infondere il convincimento ed il senso di appartenenza ad una sola collettività, in verità basato sull'idea di ritenere la Costituzione espressione di un *pactum societatis*, peraltro intriso di riconosciuti e indiscussi significati etici ed educativi²⁴.

2. L'istruzione parentale è normata dall'art. 111 del D.Lgs. n. 297 del 1994, dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 76 del 2005, dagli artt. 10 e 23 del D.Lgs. n. 62 del 2017 e dal D.M. Istruzione n. 5 dell'8 febbraio 2021.

Segnatamente, l'art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 297 del 1994 stabilisce che si adempie all'obbligo scolastico frequentando le scuole elementari e medie statali, o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato (scuole paritarie private o di enti pubblici non statali), o anche privatamente (scuole non paritarie private, istruzione parentale).

L'art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994 e l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 76 del 2005 specificano che i genitori o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli (istruzione parentale o c.d. *homeschooling*), devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che effettua gli opportuni controlli.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 62 del 2017, l'assolvimento dell'obbligo scolastico mediante istruzione parentale richiede il superamento, per ogni anno, di un apposito esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria.

L'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 62 del 2017 e l'art. 3 del D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021 postulano che "l'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità"²⁵.

Nel quadro di un modello di disciplina in tal guisa divisato in seno all'ordinamento italiano, si osserva che le scelte educative e correlate al percorso di istruzione dei minori, pur essendo immediatamente riferibili a coloro i quali esercitano la potestà genitoriale, non possono essere ascritte, in termini

²⁴ Cfr. G. LANEVE, *La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola: qualche riflessione sulla formazione degli insegnanti*, in *Federalismi*, 2014, 13, pp. 9 ss.

²⁵ In tema di "diritto positivo sull'istruzione parentale nel quadro costituzionale italiano", v. S. TORRICELLI, *L'istruzione dentro e fuori il sistema: la scuola, la non scuola*, in *Dir. pubbl.*, 2025, Fasc. 2, pp. 646 ss. Sul punto, in giurisprudenza, v., *ex plurimis*: Trib. Minorenni L'Aquila, Ord., 06/03/2026, n. 532; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 24/08/2022, n. 716.

incondizionati, al “libero arbitrio” dei genitori²⁶; difatti, la potestà di apprezzamento discrezionale riconosciuta dalla legge non può essere né servente di interessi ultronei rispetto a quelli imputabili direttamente in favore del minore²⁷, né destinata a “scadere” nella mera attuazione di convincimenti del tutto personali che, in violazione del dettato normativo, dimostrino di essere in contraddizione non solo con l’ordinamento giuridico, ma, *in primis*, appunto con l’interesse superiore del minore²⁸.

Di certo, fallace si rivela ogni tentativo di “reinterpretare” il valore semantico e prescrittivo della disciplina in vigore, forzando il dato letterale²⁹, suggerendo la possibilità di ritenere esistente un modello di “istruzione familiare” alternativo all’istituto dell’“istruzione parentale”³⁰, in quanto tale, asseritamente avulso dal sistema scolastico e rimesso alla piena autonomia familiare, anche didattica, contraddistinto dall’assenza di poteri di vigilanza e obblighi di verifica da parte dell’amministrazione scolastica³¹.

L’istruzione (ed educazione) della prole, difatti, è sì certamente diritto/dovere dei genitori, ma non assurge ad oggetto di “autonomia privata familiare,

²⁶ Cfr., *ex multis*: Cons. Stato, Sez. VI, 19/02/2025, n. 1389; Cons. Stato, Sez. VI, 19/02/2025, n. 1388; Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1370; Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1369 - Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1367.

²⁷ Si pensi, ad esempio, al caso in cui le scelte compiute unilateralmente da uno dei due genitori incidano negativamente circa l’instaurazione di un rapporto equilibrato e sereno in ambito familiare. In tema, v. Tribunale Venezia, Sez. II, Decr., 10/04/2024.

²⁸ Intal senso, v. Trib. Minorenni L'Aquila, Ord., 06/03/2026, n. 532.

²⁹ Cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 05/04/2023, n. 854; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 13/01/2023, n. 148.

³⁰ Risponde al soddisfacimento di diversi interessi (ed istanze di tutela), invece, l’istituto dell’istruzione domiciliare riservato esclusivamente in favore di minori che, a causa delle particolari condizioni di salute in cui versano, non sono in grado di recarsi a scuola, dovendo permanere all’interno di abitazioni private o di istituti di ricovero e cura. In tema, v. *ex plurimis*: Cons. Stato, Sez. VII, 14/02/2024, n. 1491; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 19; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 18; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 17; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 16; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 15.

³¹ Cfr., *ex multis*: Cons. Stato, Sez. VI, 19/02/2025, n. 1389; Cons. Stato, Sez. VI, 19/02/2025, n. 1388; Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1370; Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1369 - Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1367; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 19; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 18; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 17; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 16; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 15; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 29/10/2021, n. 11110.

relegando l'istruzione dei figli ad "affare privato" di cui l'istituzione scolastica dovrebbe disinteressarsi³².

La legge, cioè, consente ai genitori di scegliere di provvedere direttamente all'istruzione dei figli, senza che i medesimi frequentino istituti scolastici³³, ma pur sempre sotto il controllo delle autorità competenti e nell'effettivo rispetto delle regole stabilite dall'ordinamento³⁴.

Così, allorché ne sia assicurata la prescrittività, inconferenti dimostrano di essere eventuali misure limitative della responsabilità genitoriale, invero giustificate solo all'esito dell'accertamento del rischio di pregiudizio per il minore che, tuttavia, non può dipendere dalla sola scelta, necessariamente da assumere congiuntamente³⁵, di procedere all'istruzione parentale, in sé pienamente legittima e costituente, anzi, secondo un orientamento esegetico maturato in giurisprudenza, espressione di un diritto costituzionalmente garantito³⁶.

³² Così Cons. Stato, Sez. VII, 14/02/2024, n. 1491.

³³ C'è da chiedersi, però, se e sino a quale estensione l'istruzione parentale possa svolgersi dandosi una struttura che non sia qualificabile, alla luce del dato normativo, come scuola; difatti, "trasformare l'istruzione parentale in servizio scolastico, ancorché privato, oltre a rendere molto difficilmente praticabile l'opzione per i costi di struttura che da ciò deriverebbero, fa perdere l'essenza del fenomeno parentale, che, per essere tale, deve prescindere da una valutazione esterna circa la conduzione del processo formativo, per essere assoggettato solo a una verifica degli esiti che quel processo ha prodotto". Così e per un approfondimento, v. S. TORRICELLI, *L'istruzione*, cit., pp. 650 s.

³⁴ Cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 09/05/2023, n. 4676 Cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 12/06/2023, n. 593.

³⁵ In tema di bigenitorialità, v., *ex plurimis*: E. OLIVETTA, *Separazione e bigenitorialità*, Acireale, Bonanno Editore, 2017; A. FIGONE-E. RAVOT, *Responsabilità genitoriale contenuto, limitazioni e decadenza*, Milano, 2016, pp. 28 ss.; M. SESTA, *L'emersione del diritto alla bigenitorialità nella crisi della famiglia*, Milano, 2016; M. FOTI, *Affidamento condiviso e bigenitorialità (ottica giuridica)*, in M. FOTI-C. TARGHER (a cura di), *Comunicare la separazione ai figli: Dall'affidamento condiviso alla bigenitorialità passando per la mediazione familiare*, San Lazzaro Di Savena, Giraldi editore, 2014, pp. 47 ss.; F. RUSCELLO, *Crisi della famiglia e affidamenti familiari: il nuovo art. 155 c.c.*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2007, I, pp. 265 ss.; V. SCALISI, *Il diritto del minore alla "bigenitorialità" dopo la crisi o la disgregazione del nucleo familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2007, pp. 520 ss.; F. TOMMASEO, *L'interesse dei minori e la nuova legge sull'affidamento condiviso (nota a Trib. Firenze, 22 aprile 2006)*, in *Famiglia e diritto*, 2006, pp. 295 ss.; C. BIANCA, *La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: Prime riflessioni*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, II, pp. 676 ss.; M. DOGLIOTTI, *Filiazione naturale e affidamento condiviso*, in *Famiglia e diritto*, 2006, pp. 403 ss.; F. RUSCELLO, *La tutela dei figli nel nuovo affidamento condiviso*, in *Famiglia e diritto*, 2006, pp. 625 ss.; M. SESTA, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso*, in *Famiglia e diritto*, 2006, pp. 377 ss.; C. TARGHER, *Continuità educativa e bigenitorialità*, in M. FOTI-C. TARGHER (a cura di), *Comunicare la separazione*, cit., pp. 53 ss.

³⁶ Cfr. Cass. civ., Sez. I, 04/08/2023, n. 23802; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, 30/04/2021, n. 68.

In un siffatto contesto, l'ordinamento (comprensivo della legislazione statale e di quelle regionali dettate, in materia, in ossequio alle relative prescrizioni statutarie) prevede la realizzazione di una rete scolastica caratterizzata da piena sinergia tra iniziative private e controllo pubblico³⁷.

Parte integrante di detto modello di istruzione diviene anche il diritto allo svolgimento dell'educazione parentale, secondo modalità idonee a salvaguardare il primario interesse del minore, in coerenza con le scelte compiute dai genitori, pur in ossequio a prescrizioni organizzative riferibili alla programmazione annuale dei percorsi educativi compiuti, alternativamente, nell'ambito della scuola pubblica (o parificata) o all'interno delle strutture dell'educazione parentale³⁸.

A tutela del superiore interesse del minore, onde garantire effettività al diritto all'istruzione in favore degli studenti che intraprendano un percorso di formazione parentale, presupposta, come detto, la capacità tecnica e/o economica dei genitori, si radica, poi, nella verifica annuale di idoneità il delicato compito di accertare il conseguimento del c.d. successo formativo, comprensivo sia dell'acquisizione di (almeno sufficienti) conoscenze e competenze culturali adeguante al grado d'istruzione assunto in considerazione, sia della maturazione di qualità ed attitudini personali confacenti all'età anagrafica ed ai risultati culturali conseguiti³⁹.

In ciò, sebbene percepibile dal destinatario come provvedimento afflittivo, l'eventuale esito negativo della prova d'esame non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze e abilità proprie del livello di studio assunto in considerazione che, di conseguenza, comporta la necessaria ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare le lacune nell'apprendimento fatte registrare dallo studente⁴⁰.

³⁷ Cfr. T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 19; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 18; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 17; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 16; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 24/01/2023, n. 15.

³⁸ Così, ad esempio, in tema di previsione di tempi certi in ordine alle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico che costituiscono il presupposto imprescindibile per l'efficacia dell'attività educativa e assicurano la massima efficacia alle attività di controllo demandate alle istituzioni competenti. Sul punto, v. Cons. Stato, Sez. VII, 09/05/2023, n. 4676; T.R.G.A. Trentino-A. Adige Trento, 30/04/2021, n. 68.

³⁹ Auspica "controlli in itinere" S. TORRICELLI, *L'istruzione*, cit., p. 649.

⁴⁰ Cfr., *ex multis*: [T.A.R. Sicilia, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2957](#); [T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 novembre 2024, n. 3941](#); [T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342](#); [T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2022 n.2340](#); [T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194](#); T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 12/06/2023, n. 593; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 29.10.2021, n. 11110; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 24/08/2022, n. 716.

Per tale via, privo di fondamento risulta essere il convincimento secondo il quale lo studente sottoposto al regime di istruzione parentale risulterebbe discriminato rispetto agli alunni di pari età, frequentanti le scuole pubbliche o paritarie, perché l'esame di idoneità annuale si rivelerebbe fonte di stress psicofisico tale da impedire al discente di esprimere le sue abilità cognitive, anche per via della attività di vigilanza svolta durante la prova da parte di insegnanti a lui "sconosciuti"⁴¹.

In verità, la rigidità del giudizio finale dell'alunno in *homeschooling*, da esprimersi nei termini tassativi di idoneità/inidoneità alla luce dei soli risultati delle prove d'esame⁴², è logicamente giustificata dal fatto che nell'istruzione parentale non sono previste né sono disponibili - con l'attendibilità e la fede privilegiata derivanti dall'iscrizione nei registri degli insegnanti⁴³ - le valutazioni periodiche, scritte ed orali, caratterizzanti il percorso di studi nelle scuole pubbliche e paritarie⁴⁴.

Peraltro, non potrebbe trovare applicazione, in consimili vicende, la disciplina dettata dall'art. 3, commi 1 e 2, d.Lgs. n. 67 del 2017, volta a consentire l'ammissione alla classe successiva dello studente, frequentante i percorsi di istruzione statali o paritari, pur al cospetto di "carenze nell'apprendimento".

Difatti, in riferimento agli alunni "regolarmente iscritti a scuola", l'eventuale gap formativo può essere colmato nel corso dell'anno scolastico, durante il quale l'istituzione pubblica o paritaria, attraverso il suo corpo docente, è tenuta ad attuare strategie mirate al recupero delle lacune dell'alunno ed allo sviluppo delle sue conoscenze, competenze e abilità (il che è possibile perché gli insegnanti interagiscono direttamente e quotidianamente con il discente); nell'istruzione parentale, invece, le scelte organizzative e didattiche sono rimesse all'esclusiva cura e responsabilità dei genitori e/o dei precettori privati, mentre, in riferimento a ciò, l'amministrazione scolastica non ha alcun potere di intervenire sulle tecniche di insegnamento e sulle modalità di preparazione dell'allievo⁴⁵.

Ne deriva, in sostanza, che l'autonomia di scelta ricondotta dall'ordinamento in favore dei genitori, circa la selezione del modello di istruzione ritenuto maggiormente confacente ai bisogni (di apprendimento ed educativi) dei propri

⁴¹ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 24/08/2022, n. 716; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, 29/10/2021, n. 11110.

⁴² In tema di sindacato giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento "affittivo" di non idoneità, v., *ex plurimis*: T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 27 novembre 2024, n. 3941; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12.12.2023, n. 3748; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 18/08/2022, n. 712; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 15.03.2022, n. 1719; Cons. Stato, sez. VI, 24.11.2014, n. 5785, 14.08.2012, n. 4563 e 8 giugno 2011, n. 3446.

⁴³ Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 22 luglio 2009, n. 4411.

⁴⁴ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 24/08/2022, n. 716; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 18/08/2022, n. 712.

⁴⁵ Cfr. T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 24/08/2022, n. 716; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 18/08/2022, n. 712.

figli, sia intrisa di “intime e profonde” responsabilità in merito alle quali, in verità, sembra forse opportuno soffermarsi e meditare⁴⁶.

3. All’esito della disamina dei più recenti orientamenti maturati in seno alla giurisprudenza italiana circa l’istituto della c.d. “istruzione parentale”, sembra emergere il convincimento secondo il quale l’*homeschooling* sia espressione di un diritto (umano?)⁴⁷ ascrivito in favore di chi eserciti la potestà genitoriale ed avente ad oggetto le scelte formative ed educative compiute nei riguardi della prole⁴⁸, pur se, ovviamente, l’ordinamento giuridico non si sia limitato a sancire “semplicemente” l’obbligatorietà dell’“istruzione inferiore” (presidiata dall’art. 34, comma II della Costituzione) e il diritto-dovere dei genitori di istruire i figli (ex art. 30, comma I della Costituzione), pure attraverso il ricorso all’istruzione parentale, ma abbia anche apprestato gli strumenti idonei a verificare l’adempimento dell’obbligo d’istruzione (la cui inosservanza, peraltro, è punita ai sensi dell’art. 731 del c.p.)⁴⁹.

In tema, ci si domanda se detto orientamento ermeneutico, unitamente (e, in verità, *in primis*), alla disciplina di settore, costituisca davvero il precipitato di un principio di civiltà giuridica o se, diversamente, ricomprenda in sé potenzialità distorsive sulle quali appare utile riflettere⁵⁰.

⁴⁶ In tema, *inter alia*, si osserva che “il legislatore non richiede ai genitori che aderiscano all’opzione parentale la sottoposizione di un progetto educativo, che è l’adempimento minimo richiesto invece alle scuole non paritarie. Non è un aspetto irrilevante. Il legislatore non solo riconosce in questo modo il diritto all’istruzione parentale, ma riconosce anche che, in questo caso, la responsabilità della scelta delle modalità per conseguire gli obiettivi formativi richiesti (modalità e tipologia dell’impegno scolastico, percorsi, metodi, sequenze, tempistiche, nel quadro del periodo considerato) è interamente lasciata ai genitori”. Così S. TORRICELLI, *L’istruzione*, cit., p. 653.

⁴⁷ In tema, v., *ex multis*: D. MONK, *Home Education: A Human Right?*, in P. ROTHERMEL (ed.), *International Perspectives on Home Education*, Palgrave Macmillan, 2015, pp. 166 ss.; M. P. DONNELLY, *The Human Right*, cit., pp. 283 ss.

⁴⁸ Per una disamina delle molteplici ragioni poste a fondamento della preferenza accordata in favore del ricorso all’istruzione parentale in luogo della frequenza degli ordinari percorsi scolastici, v. P. U. MURPHY, *Approaches of the ECtHR and the US Supreme Court to the Conflict Between “The Best Interests of the Child and Parents’ Rights” on Home Education (Homeschooling)*, in *Review of European and Comparative Law*, 2024, Vol. 59, No. 4, pp. 258 s.

⁴⁹ Cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14/02/2024, n. 1491.

⁵⁰ Per una ricostruzione delle fondamenta normative e valoriali dell’*homeschooling*, accompagnate da riflessioni di carattere sociologico, nel quadro dell’esperienza maturata in ambiti istituzionali e assiologici differenti da quelli italiani, ove, diversamente, il diritto all’istruzione assume sempre più una connotazione inclusiva e non escludente, v. R. MARANTO, D. A. BELL (eds), *Homeschooling in the 21st Century. Research and Prospects*, Routledge, 2018.

Ci si chiede, in particolare, se, in sostanza, tra diritto all'istruzione e "istruzione parentale" si stagli un ossimoro o se, diversamente, si possa ritenere sussistente una tensione, ma non una contraddizione⁵¹; se, in definitiva, l'*homeschooling* sia, davvero, in fondo, "spazio soglia", "spazio liminale, intermedio, luogo di incontro tra valori, culture e linguaggi differenti, un contesto che, proprio per la sua natura ibrida, può attivare processi di trasformazione sociale"⁵².

L'ovvio presupposto dal quale intraprendere ogni ragionamento postula l'assioma secondo cui debba prevalere, in consimili vicende, l'interesse superiore del minore in luogo di qualsivoglia ideologia, convincimento, pregiudizio o preconconcetto che possa investire la sfera della coscienza, della morale, dell'etica di ciascuno dei genitori.

In ragione di ciò, non sembra possa essere revocata in dubbio l'idea secondo la quale il compito dei genitori di istruire ed educare i figli, previsto dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, abbia come scopo che ai minori sia assicurato un adeguato livello di istruzione in concorso con le istituzioni scolastiche e non invece di assegnare ai genitori un diritto di esclusiva riguardo all'educazione-istruzione dei figli⁵³.

Maturano, quindi, perplessità circa la qualificazione, nei termini, quantomeno, di vero e proprio "diritto costituzionalmente rilevante" della facoltà, riconosciuta dalla normativa di settore, di ricorrere all'"istruzione familiare" in luogo della frequenza degli ordinari percorsi di istruzione pubblica e/o parificata.

In primis, si osserva, sembra che la possibilità di prevedere e regimentare l'istituto dell'*homeschooling* non sia, di certo, una soluzione "necessitata", né in ossequio a valori o principi di matrice costituzionale, né alla luce del diritto internazionale⁵⁴.

⁵¹ Cfr. S. TORRICELLI, *L'istruzione*, cit., pp. 642 ss.

⁵² Cfr. A. BISCALDI, A. CHINAZZI, E. RUFFOLO, *Istruzione Parentale come Spazio Soglia. Relazioni, luoghi e responsabilità educative in prospettiva critica*, in *Narrare i Gruppi*, 2024, vol. 19, n° 2, pp. 253 ss.

⁵³ Cfr., *ex multis*: Cons. Stato, Sez. VI, 19/02/2025, n. 1389; Cons. Stato, Sez. VI, 19/02/2025, n. 1388; Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1370; Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1369 - Cons. Stato, Sez. VI, 18/02/2025, n. 1367.

⁵⁴ In tema, per una prospettiva in chiave comparata, v. *ex plurimis*: S. M. PAVEL, J. K. CYNAMON, *Your home is not a school: The limits of homeschooling as a political practice*, in *Politics, Philosophy & Economics*, 2026, 25, 2, pp. 136 ss.; R. G. MEDLIN, *Homeschooling: Beyond Academic Achievement*, in *Peabody Journal of Education*, 2026, pp. 1 ss.; D. SIKKINK, *Homeschooling and the Social Life of Families and Communities*, in *Peabody Journal of Education*, 2026, pp. 1 ss.; P. F. C. LELLIS, *Legal Discourse on Homeschooling in Brazil: A Corpus-Based Study*, in *Journal of School Choice*, 2026, pp. 1 ss.; Y. KOSTELECKÁ, T. KOSTELECKÝ, O. KAŠČÁK, T. KOMÁRKOVÁ, V. Klapáľková, *Homeschooling as an extension of school choice in the Czech Republic after the COVID-19 pandemic?*, in *International Studies in Sociology of Education*, 2025, 34, 3, pp. 337 ss.; M. MYERS, *The Unhomely of Homeschooling*, in *Sociology*, 2023, 57, 5, pp. 1101 ss.; C. VALIENTE, T. L. SPINRAD, B. D. RAY, N.

Anzi, l'opzione prescelta in seno ad altri ordinamenti, come noto, sottoposta al vaglio (indiretto) della Corte edu, è risultata essere immune da censure⁵⁵.

EISENBERG, A. RUOF, *Homeschooling: What do we know and what do we need to learn?*, in *Child Development Perspectives*, 2022, Volume 16, Issue 1, pp. 48 ss.; R. KUNZMAN, M. GAITHER, *Homeschooling: An Updated Comprehensive Survey of the Research*, in *Other Education: The Journal of Educational Alternatives*, 2020, Volume 9, Issue 1, pp. 253 ss.; M.E. RUGGIANO, *Una visione critica sulla istruzione parentale o homeschooling in Italia e Gran Bretagna*, in *Dir. fam. pers.*, 2020, pp. 1748 ss.; J. MURPHY, *The Social and Educational Outcomes of Homeschooling*, in *Sociological Spectrum*, 2014, 34, 3, pp. 244 ss.; R. KUNZMAN, M. GAITHER, *Homeschooling: A Comprehensive Survey of the Research*, in *Other Education: The Journal of Educational Alternatives*, 2013, Volume 2, Issue 1, pp. 4 ss.; R. G. MEDLIN, *Homeschooling and the Question of Socialization Revisited*, in *Peabody Journal of Education*, 2013, 88, 3, pp. 284 ss.; M. GAITHER, *Homeschooling in the USA: Past, present and future*, in *Theory and Research in Education*, 2009, Volume 7, Issue 3, pp. 331 ss.; M. H. ROMANOWSKI, *Revisiting the Common Myths about Homeschooling*, in *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 2006, 79, 3, pp. 125 ss.; S. TORRICELLI, *L'istruzione*, cit., pp. 643 ss.

⁵⁵ Si trattava della vicenda, in passato occorsa in Germania, riguardante l'adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale assunti dalla pubblica autorità a causa della violazione del dovere di assolvere l'obbligo scolastico attraverso l'iscrizione dei figli presso istituti pubblici. Preso atto della insussistenza di una regolamentazione dell'istituto dell'*homeschooling*, il persistente rifiuto opposto da parte dei genitori di iscrivere i propri figli a scuola aveva ingenerato il convincimento della sussistenza di un pericolo attuale nei riguardi dei minori interessati, in particolare in merito ad un armonioso percorso di crescita e maturazione della propria personalità. Nell'imporre la frequenza scolastica obbligatoria, quale unico modello di istruzione possibile, è stato rilevato come l'ordinamento tedesco fosse ispirato all'esigenza di assicurare l'integrazione dei bambini nella società mediante l'accesso ad un sistema di istruzione capace di sollecitare l'acquisizione di conoscenze e competenze, unitamente alla promozione dello spirito critico, evitando l'isolamento o la formazione di nuclei familiari "simbiotici". Di conseguenza, le misure "limitative" della potestà genitoriale, lungi dal postulare un'interferenza con il diritto alla vita familiare, sono state apprezzate alla stregua di strumenti necessari, ancorché potenzialmente temporanei, per rimuovere il rischio di pregiudizio al superiore interesse dei minori coinvolti correlato al desiderio dei genitori di renderli "avulsi" rispetto al sistema di istruzione pubblico, precludendo, per tale via, la possibilità di imparare abilità sociali, sviluppare capacità relazionali, empatia e prosocialità, unitamente al valore del pluralismo. In tema, v. CEDU, *Case of Wunderlich V. Germany*, Application no. 18925/15, 24/06/2019. Per un precedente simile, v. ECtHR Judgment of 11 September 2006, *Case Konrad and Others v. Germany*, application no. 35504/03. Per una comparazione tra il modello assiologico ed ermeneutico maturato in tema di *homeschooling* in seno alla Corte edu e la differente prospettiva promossa innanzi alla Corte Suprema degli Stati Uniti, v. P. U. MURPHY, *Approaches*, cit., pp. 265 ss, il quale offre una proiezione del diverso modo di intendere pure il rapporto autorità/libertà in tema di istruzione ed educazione della prole. Da un lato, infatti, si staglia l'approccio statunitense, essenzialmente proteso a ritenere che i genitori siano i migliori "giudici" del *best interest* della prole, ponendo, per tale via un particolare enfasi su di un modello culturale teso a valorizzare massimamente l'autonomia della famiglia

Invero, l'inserimento graduale all'interno di un percorso didattico (pubblico o privato) nella scuola parrebbe costituire una (*rectius*: l'unica) opzione che si prospetta idonea a soddisfare contemporaneamente i diritti dei minori all'istruzione, all'educazione e allo sviluppo di competenze relazionali sociali variegate (con compagni, altri coetanei, docenti e personale ausiliario)⁵⁶.

Per contro, la privazione del confronto tra pari, specie in tenera età scolare, può incidere in maniera significativa sui processi di maturazione del minore, divenendo potenziale causa di conseguenze pregiudizievoli che si manifestano sia in ambito scolastico che non scolastico, rendendo più difficile l'adattamento del bambino sia nel sistema educativo che nella società in generale.

Il “gruppo dei pari” che connota la comunità scolastica assurge, in verità, a contesto fondamentale di socializzazione e di sviluppo cognitivo/emotivo ed è destinato ad offrire, altresì, opportunità uniche rispetto all'interazione con gli adulti.

Il contraddittorio, il dibattito e l'interazione con i compagni sono cruciali per l'apprendimento e il successo formativo; diversamente, molteplici possono risultare i potenziali effetti deteriori correlati alla loro assenza.

Si pensi, ad esempio, a difficoltà di apprendimento cooperativo, di partecipazione efficace *alla peer education* (educazione tra pari) o al *cooperative learning*, all'assenza di opportunità di rinforzare le proprie conoscenze spiegandole agli altri o di imparare (e rimeditare sui propri convincimenti) grazie alla “lettura del reale” offerta da prospettive diverse.

In ciò, proprio a causa della mancanza di possibilità di ricevere conferme e valorizzazione dai coetanei, potrebbe poi maturare una condizione di disagio legata alla carenza di autostima personale e di motivazione circa l'impegno scolastico.

Da non trascurare l'insorgenza di possibili problemi di (dis)regolazione emotiva e comportamentale - capaci di esprimersi attraverso difficoltà o fatica a gestire i conflitti (non avendo imparato a negoziare e a comprendere le diverse prospettive in assenza dell'occasione di confronto con i compagni, elemento cruciale per lo sviluppo cognitivo e identitario) - e della correlata manifestazione di comportamenti aggressivi e/o di isolamento.

Isolamento e ansia sociale che, per vero, soprattutto in contesti di privazione socio-culturale, possono condurre a una minore empatia e a una difficoltà nell'instaurare relazioni positive.

e, per contro, limitare il più possibile l'ingerenza dei pubblici poteri nella sfera familiare, talché l'intervento statale nell'istruzione e nelle questioni familiari, di conseguenza, dovrebbero essere ridotte al minimo. Per contro, dall'altro lato, la Corte edu sottolinea il ruolo dello Stato nel promuovere un'educazione coerente con i valori democratici, inclusione sociale e benessere collettivo, basandosi sull'idea che l'istruzione avvantaggi non solo il minore ma anche la comunità, incoraggiando l'inclusione e scoraggiando l'isolamento sociale.

⁵⁶ Cfr. Trib. Minorenni L'Aquila, Ord., 06/03/2026, n. 532.

Si incide profondamente, cioè, sui processi di accrescimento di abilità sociali e comunicative, di competenze sociali adattive (ad esempio, negoziazione, rispetto delle regole del gioco, gestione delle emozioni), di sperimentazione e maturazione di queste abilità, di promozione delle capacità critiche e del senso di appartenenza identitaria necessari per compiere scelte consapevoli e indipendenti⁵⁷.

Per tali ragioni, la predilizione espressa in favore di percorsi di istruzione (pubblica e/o privata parificata) che permettano ai minori di intraprendere un proficuo cammino di crescita e maturazione culturale e personale si ricava anche, quasi paradossalmente, dalle argomentazioni sovente ostese dai fautori dell'*homeschooling* incentrate sul convincimento secondo il quale (solo) l'istruzione parentale consentirebbe di “creare le condizioni affinché i figli possano, attraverso variegate esperienze individuali e sociali, senza barriere spazio-temporali o di età, porre in essere le proprie creative potenzialità sociali ed individuali, le proprie ed aspirazioni, coltivare interessi e passioni, valorizzare inclinazioni e talenti; tutte motivazioni che spingono genitori e figli ad agire per soddisfare il naturale bisogno di conoscenza e ricerca di orizzonti di senso e significato, il quale caratterizza ogni essere umano, indipendentemente dall'età”⁵⁸.

In verità, siffatti obiettivi coincidono in toto con l'idea di scuola inclusiva, capace di promuovere la massima espansione della personalità di ciascuno ed il libero sviluppo del pensiero critico, unitamente ai valori della solidarietà e del reciproco rispetto, specie (e *a fortiori*), al cospetto di studenti contraddistinti dal ricorrere di bisogni educativi speciali, potenzialmente esposti al rischio di marginalizzazione “civile e culturale” a causa di patologie, fisiche o mentali, di disturbi specifici dell'apprendimento o di condizioni di “svantaggio” personale che possano potenzialmente renderli “diversi” agli occhi della comunità.

Al ricorrere di condizioni di “svantaggio” personali in cui possano versare minori (proprio per tale ragione ancor più) vulnerabili, il disegno personalista che anima la Costituzione italiana presuppone che l'ordinamento riconosca e garantisca la piena inclusione sociale mediante appositi percorsi didattici ed educativi volti a garantire l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, *in primis*, all'interno delle aule scolastiche⁵⁹.

⁵⁷ Cfr. Trib. Minorenni L'Aquila, Ord., 20/11/2025, n. 2061. Sul punto, in dottrina, v. *ex multis*: A. SCHIEDI, *La philia, orizzonte etico di una educazione democratica e di una scuola “umanizzante”*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 2025, Vol. 17, n. 29, pp. 116 ss.; V. FERRERO, *La scuola è aperta a tutti. L'impegno per l'equità tra riforme per l'inclusione, autonomia scolastica e altre normative per un'educazione democratica*, in *Orientamenti Pedagogici*, 2023, Vol. 70, Issue 3, pp. 29 ss.; A. RICCI, M. MAGGI, *L'educazione emozionale: strategie e strumenti operativi per promuovere lo sviluppo delle competenze emotive a scuola e in famiglia*, 2022, Milano.

⁵⁸ Cfr. LAIF - L'Associazione Istruzione in Famiglia, in www.laifitalia.it/perche-listruzione-famigliare/, consultato in data 29.04.2026.

⁵⁹ Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 12/12/2025, n. 3567.

In ciò, si osserva, la partecipazione al processo educativo che si realizza nella scuola con insegnanti e compagni “normodotati” costituisce un rilevante fattore di socializzazione; essa non solo può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità di chi si trova in una situazione di svantaggio, al dispiegarsi, cioè, di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti dalla minorazione o da particolari condizioni personali, ancorché transeunti, ma può indurre anche a rispettare ed accettare la diversità come fattore di ricchezza sociale e non alla stregua di potenziale fonte di discriminazione.

Gli alunni e studenti di ogni ordine e grado sono accompagnati, in questo percorso, in generale, dal corpo docente, unitamente al fondamentale contributo apportato da figure specialistiche eventualmente compresenti (insegnante di sostegno, assistente alla comunicazione ed alle relazioni, assistente all'autonomia, etc.) che, come noto, non si relazionano, in via esclusiva, solamente con il discente che versi in una condizione di difficoltà (*lato sensu* intesa), così esponendo lo stesso al pericolo di aggravamento del senso di marginalizzazione ed estraneità, ma svolgono la propria funzione in un'ottica inclusiva, con tutti i componenti della classe, in modo da poter fattivamente favorire l'inserimento dello studente “svantaggiato” all'interno del gruppo.

Qualora, diversamente, i genitori fossero sospinti dall'idea di riservare in favore della propria prole la possibilità di avvalersi dell'istruzione parentale (specie nel caso in cui fosse direttamente erogata dai genitori medesimi), potrebbero verificarsi, proprio al cospetto di condizioni di “vulnerabilità” maggiormente bisognose di attenzione e cura, potenziali pregiudizi all'interesse superiore del minore⁶⁰.

Detta evenienza spicca, in particolare, allorquando gli studenti avvalentisi dell'istruzione parentale siano chiamati a sostenere la verifica prescritta ai fini dell'accertamento dell'idoneità al passaggio all'anno scolastico successivo e, in

⁶⁰ Di diverso avviso sembrerebbe essere P. U. MURPHY, *Approaches*, cit., 259, secondo il quale “*homeschooling may also be seen as advantageous for disabled or gifted children whose parents struggle to get the education system to adapt the curriculum to their children's special needs*”. Detta prospettiva ermeneutica, però, sembrerebbe suggerire l'idea secondo la quale il ricorso all' *homeschooling* potrebbe costituire uno strumento di “reazione” all'inerzia delle pubbliche istituzioni e di pressione esercitata nella direzione della introduzione di strumenti didattici ed educativi, in atto non presenti, funzionali a pienamente soddisfare le particolari esigenze di apprendimento, socializzazione ed autodeterminazione ascrivibili in favore di studenti (*lato sensu*) svantaggiati. Ciò, però, al più, potrebbe rilevare in seno ad un ordinamento ancora “poco sensibile” al tema dei bisogni educativi speciali e non certo nell'ambito di un modello ordinamentale evoluto che abbia maturato, nel tempo, un consolidato approccio, assiologico e normativo, proteso nella direzione della massima espansione delle tutele apprestate in favore di studenti disabili e/o alunni contraddistinti da disturbi specifici dell'apprendimento o caratterizzati dal ricorrere di peculiari bisogni educativi speciali.

verità, proprio a causa di eventuali “omissioni” imputabili a “superficialità genitoriale”, dimostrino di non aver raggiunto l’acquisizione di conoscenze e competenze minime, nonché un grado di maturità personale, almeno sufficienti per progredire proficuamente nel proprio percorso di studio ad un livello superiore⁶¹.

A nulla vale, in siffatte occasioni, lamentare una presunta inadempienza imputabile all’amministrazione scolastica, “rea”, ad esempio, non solo di non aver eventualmente tenuto conto delle condizioni di difficoltà dello studente (peraltro, sovente, non tempestivamente comunicate dalla famiglia) al momento dello svolgimento dell’esame di idoneità, ma, a monte, di non aver proceduto, durante l’anno scolastico, ad attivare ogni necessaria misura di supporto e di sostegno dell’alunno, pur se sottoposto ad istruzione parentale⁶².

Va da sé che, presentando all’istituto scolastico un’apposita “dichiarazione di avvalersi dell’istruzione parentale”, i genitori assumano la personale responsabilità dell’assolvimento dell’obbligo scolastico della prole dando luogo ad una interruzione del rapporto scolastico con la scuola, alla quale eventualmente fino un momento precedente i figli fossero iscritti.

Da ciò non può che derivare la sottrazione dell’Ente scolastico all’applicazione della disciplina prevista per gli alunni con bisogni educativi speciali, non potendosi imputare a quest’ultimo, pertanto, di non aver applicato taluno di quegli istituti (il PEI e/o il PDP) espressione diretta ed immediata della progettazione didattica della scuola⁶³.

Progettazione didattica (ed educativa) che, pure attraverso il costante coinvolgimento dei genitori nell’attuazione delle iniziative intraprese (a scuola) nella direzione di istruire ed educare la prole, auspicabilmente includono la formazione di una coscienza, civile e sociale, scevra da pregiudizi ed orientata nella direzione della promozione della cultura dei diritti fondamentali della persona⁶⁴.

⁶¹ Così T.R.G.A. Trentino-A. Adige Bolzano, 15/02/2023, n. 37.

⁶² Cfr. T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 12/06/2023, n. 593.

⁶³ Cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 12/12/2025, n. 356.

⁶⁴ Per una disamina, pure in chiave comparata, degli strumenti impiegati allo scopo di valorizzare il coinvolgimento della famiglia nelle attività di apprendimento dei figli, facilitando lo scambio di informazioni tra nucleo familiare ed istituto scolastico anche mediante l’implementazione delle risorse educative utilizzate, v., *ex plurimis*: C. A. BROUSSARD, *Facilitating Home-School Partnerships for Multiethnic Families: School Social Workers Collaborating for Success*, in *Children & Schools*, Volume 25, Issue 4, 1 October 2003, pp. 211 ss.; A. SACKS-B. WATNICK, *Family-School Partnership Increases School Readiness*, in *Children & Schools*, Volume 23, Issue 3, 1 July 2001, pp. 188 ss.; N. K. BOWEN, *A Role for School Social Workers in Promoting Student Success through School-Family Partnerships*, in *Children & Schools*, Volume 21, Issue 1, 1 January 1999, pp. 34 ss.; W. WINTERS-A. MALUCCIO, *School, Family, and Community: Working Together to Promote Social Competence*, in *Children & Schools*, Volume 10, Issue 4, 1 July 1988, pp. 207 ss.; M. PENNEKAMP-E. M. FREEMAN, *Toward a Partnership Perspective: Schools, Families, and School*

In un siffatto contesto, non può essere negato che il progressivo affermarsi di autonomi e personali convincimenti morali, filosofici o religiosi della prole investe, direttamente, la sfera intima della coscienza individuale, che deve essere considerata come il riflesso giuridico più profondo dell'idea universale della dignità della persona umana, “valore centrale attorno al quale costruire l'intero quadro dei diritti e delle libertà costituzionalmente riconosciuti e garantiti”⁶⁵.

Invero, in un'età particolarmente delicata per lo sviluppo della personalità dell'individuo, plurimi orientamenti e condizionamenti possono derivare da stimoli esterni, sovente di natura contrapposta, provenienti sia dalla famiglia di appartenenza, sia dalla comunità scolastica frequentata.

Così, emerge l'esigenza di (re)interpretare il rapporto (*rectius*: le molteplici, complesse e articolate interrelazioni intercorrenti) tra etica e conoscenza in seno sia a “comunità ristrette” (l'ambito familiare e quello scolastico, *in primis*), sia con riguardo ad un condiviso spazio pubblico di discussione e confronto entro il quale misurarsi con nuovi bisogni e novelle aspettative espresse da parte delle giovani generazioni.

Va compulsata, pertanto, una conoscenza proattiva, espressione di autonomia di pensiero, basata su processi e modelli educativi adeguati alla complessità ed articolazione dei “tempi moderni”, allo scopo di consentire a ciascuno la massima espansione dei propri talenti facendo comprendere “quanto sia essenziale non accontentarsi della routine, delle cose che si debbono fare perché sono collocate lungo il percorso...se possibile - inseguendo - l'eccellenza”⁶⁶.

L'ambiente scolastico in cui si sviluppa la personalità degli studenti diviene, pertanto, la sede ideale (in luogo “dell'isolamento parentale”) in cui promuovere il confronto sereno, la formazione di uno spirito critico ed il potenziamento e l'esaltazione dei valori della tolleranza e del reciproco rispetto.

Alla famiglia spetta, poi, il compito di imprimere il “giusto orientamento ed indirizzo” educativo, prima e durante lo svolgimento del percorso formativo e d'istruzione della prole, affinché non ci si limiti a sollecitare la mera acquisizione di nuove conoscenze, competenze ed abilità, ma si consolidi il senso di appartenenza ad una collettività indivisa i cui componenti avvertano un reciproco legame profondo, espressione di un comune *idem sentire* che rinviene le proprie fondamenta nella primazia, sopra ogni cosa, della dignità dell'essere umano.

Social Workers, in *Children & Schools*, Volume 10, Issue 4, 1 July 1988, pp. 246 ss.; E. LITWAK-H. J. MEYER, *School, Family, and Neighborhood: The Theory and Practice of School-Community Relations*, New York, Columbia University Press, 1974.

⁶⁵ Così e per un approfondimento v. F. POLITI, *La tutela della dignità dell'uomo quale principio fondamentale della Costituzione Repubblicana*, in AA. VV., *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, 2011, pp. 2670 ss.

⁶⁶ Così P. ANGELA, *Dieci cose che ho imparato*, Milano, Mondadori, 2022.